

SCELTA DEL NOME O DEI NOMI OVVERO DEI COGNOMI ATTRIBUITI ALLA NASCITA

Codice Civile — L. 218/1995 — DPR 396/2000 — D.M. 27.2.2001— D.M. 5 APRILE 2002 — Sentenza Corte Costituzionale 286/2016 — Circolari Ministero Interno

IL NOME E' ATTRIBUTO IN SEDE DI DICHIARAZIONE DI NASCITA.
PER L'ASSUNZIONE DELLA VOLONTA' DEI DICHIARANTI CIRCA L'ATTRIBUZIONE DELLE GENERALITA' DEL FIGLIO, SI SEGUONO LE MEDESIME PROCEDURE DELLA DICHIARAZIONE DI NASCITA. SI RIMANDA PERTANTO ALLA SCHEDA N. 2.

PRESSO L'UFFICIO NASCITE, IN SEDE DI DICHIARAZIONE DI NASCITA

CONSISTE NELLA VERBALIZZAZIONE E STAMPA, IN DUPLICE ORIGINALE, DELLA DICHIARAZIONE DI NASCITA, CORREDATA DALLE INDICAZIONI FORNITE DAI DICHIARANTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLE GENERALITA', MEDIANTE L'UTILIZZO DI APPOSITE FORMULE MINISTERIALI, ALLA PRESENZA DEI DICHIARANTI MEDESIMI CHE DEVONO LEGGERE E SOTTOSCRIVERE GLI ATTI COSI' FORMATI, UNITAMENTE ALL'USC PROCEDENTE.

I DOCUMENTI EVENTUALMENTE PRODOTTI ED ACQUISITI PER LA REDAZIONE DELL'ATTO VANNO A COSTITUIRE IL FASCICOLO DEGLI ALLEGATI ALL'ATTO MEDESIMO, PREVIA APPOSIZIONE DEL VISTO DELL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE PROCEDENTE. IL FASCICOLO VIENE ACQUISITO IN FORMATO DE MATERIALIZZATO (cfr scheda n. 2).

L'USC DEVE VERIFICARE IN CAPO AI DICHIARANTI, L'OSSERVANZA DEI SEGUENTI LIMITI LEGALI:

1. E' VIETATO ATTRIBUIRE AL BAMBINO LO STESSO NOME DEL PADRE VIVENTE, DI UN FRATELLO, DI UNA SORELLA VIVENTI; UN COGNOME COME NOME; NOMI RIDICOLI O VERGOGNOSI;
2. IL NOME DEVE CORRISPONDERE AL SESSO;
3. NON PUO' ESSERE COSTITUITO DA PIU' DI TRE ELEMENTI ONOMASTICI;
4. I NOMI STRANIERI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN LETTERE DELL'ALFABETO ITALIANO, CON LA ESTENSIONE ALLE LETTERE J, K, X, Y, W E, DOVE POSSIBILE, ANCHE CON I SEGNI DIACRITICI PROPRI DELL'ALFABETO DELLA LINGUA DI ORIGINE DEL NOME (per la traslitterazione dal punto di vista grafico di caratteri alfabetici e di segni diacritici aventi valenza fonetica non presenti nell'alfabeto italiano, si fa riferimento a quanto disposto dal M.I in Circolare 1-/2008);
5. AI FIGLI DI GENITORI NON CONOSCIUTI NON POSSONO ESSERE IMPOSTI NOMI O COGNOMI CHE FACCIANO INTENDERE L'ORIGINE NATURALE O COGNOMI D'IMPORTANZA STORICA O APPARTENENTI A FAMIGLIE PARTICOLARMENTE CONOSCIUTE NEL LUOGO IN CUI L'ATTO DI NASCITA E' FORMATO.

SE IL DICHIARANTE INTENDE ATTRIBUIRE AL FIGLIO UN NOME IN VIOLAZIONE DEI DIVIETI O DELLE INDICAZIONI PRESCRITTI, L'USC LO AVVERTE DELLA VIOLAZIONE; QUALORA LO STESSO PERSISTA NELLA PROPRIA DETERMINAZIONE, L'USC DOVRA' RICEVERE LA DICHIARAZIONE, FORMARE L'ATTO DI NASCITA E DARNE IMMEDIATAMENTE NOTIZIA AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA, AI FINI DEL PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DI RETTIFICAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 95 E SEGG. D.P.R. 396/2000, INFORMATO IL DICHIARANTE.

1. IL FIGLIO NATO NEL MATRIMONIO HA IL COGNOME DEL PADRE;
2. IL FIGLIO NATO FUORI DEL MATRIMONIO HA IL COGNOME DEL PRIMO GENITORE CHE L'HA RICONOSCIUTO; SE IL RICONOSCIMENTO E' EFFETTUATO CONTESTUALMENTE DA ENTRAMBI I GENITORI, IL FIGLIO ASSUME IL COGNOME DEL PADRE;
3. PER EFFETTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 286 DEL 21.12.2016, E' ALTRESI' CONSENTITO AI GENITORI DEL NUOVO NATO, TRA LORO CONIUGATI O MENO, DI ATTRIBUIRE, DI COMUNE ACCORDO, AL MOMENTO DELLA NASCITA, IL DOPPIO COGNOME, PATERNO E MATERNO, ATTRAVERSO LA POSPOSIZIONE DI QUEST'ULTIMO AL COGNOME PATERNO E CON RIFERIMENTO A TUTTI GLI ELEMENTI ONOMASTICI DI CUI DETTO COGNOME SIA COMPOSTO.

NEL CASO DI GENERALITA' DA ASSEGNARE A BAMBINI DI NAZIONALITA' ESTERA, DEVE APPLICARSI LA NORMATIVA DEL PAESE DI PROVENIENZA. PER TALI MINORI NON SI APPLICHERANNO PERTANTO LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE ITALIANA, BENSÌ QUELLI PREVISTI DALLA LEGGE STRANIERA APPLICABILE, A MENO CHE NON VI SIANO CASI DI CONTRASTO CON L'ORDINE PUBBLICO.

SU DICHIARAZIONE DEL CITTADINO STRANIERO.

TEMPI medi DEL PROCEDIMENTO: 15GG